



CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI



Prot.: 419/18/cnc/fta

Roma, 28 febbraio 2018

Ai Presidenti e ai Consiglieri degli Ordini dei
Chimici
Loro Sedi

e.p.c. Al Presidente del Consiglio dei Ministri
On. le Paolo Gentiloni

Al Ministro della Salute
On. le Beatrice Lorenzin

Al Ministro dell'Ambiente e Tutela del
Territorio e del Mare
On. le Gian Luca Galletti

Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari
della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica

Al Presidente e ai Componenti della
Commissione XII – Affari Sociali della
Camera Deputati

Al Presidente e ai Componenti della
Commissione XII - Igiene e Sanità del Senato
della Repubblica

Al Presidente e ai Componenti della
Commissione VIII – Ambiente, Territorio e
LL.PP. della Camera dei Deputati



Al Presidente e ai Componenti della
Commissione XIII - Territorio, Ambiente,
Beni Ambientali del Senato della Repubblica

Ai Presidenti delle Regioni e Province
Autonome

Oggetto: *Entrata in vigore del Reg. (UE) 2016/1179 (9° Adeguamento al Progresso Tecnico del Reg. (CE) n. 1272/2008 - Valutazione della pericolosità dei rifiuti ai sensi della Dec. 2000/532/CE, così come prevista dal Reg. (UE) 2017/997 che modifica l'allegato III della Dir. 2008/98/CE, loro compatibilità con la legislazione nazionale (Titolo quarto del Dlgs. 152/2006 ed articolo 7, comma 9-ter, DL 78/2015, così come convertito dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015) e deontologia professionale del Chimico. Nota Interpretativa del Consiglio Nazionale dei Chimici.*

Questo Consiglio Nazionale con proprie comunicazioni, prot. n. 367/14/cnc/fta del 4 agosto 2014, prot n. 103/15/cnc/faut del 13 febbraio 2015, prot. n. 329/15/cnc/faut del 18 maggio 2015 e prot. n. 1265/17/cnc/fta del 24 luglio 2017 che si richiamano integralmente, ha già ritenuto di dovere intervenire, nell'esercizio del potere d'indirizzo ai fini della deontologia professionale dei Chimici, sul complesso sovrapporsi della legislazione direttamente applicabile in tutto il territorio europeo, quali il Reg. (CE) 1272/2008 cd. Regolamento CLP, della legislazione europea che richiede adattamento o incorporazione nella legislazione nazionale, quali la Dir. 2008/98/CE e la Dec. 2000/532/CE cd. EER - Elenco Europeo dei Rifiuti, e della legislazione nazionale, quali il Dlgs. 152/2006 e taluni Decreti Legge e successive Leggi di conversione, in materia di classificazione di sostanze miscele e incidentalmente, o direttamente, rifiuti. La presente nota, pertanto, viene trasmessa quale chiarimento di quanto all'oggetto.

Gli interventi legislativi, anche a causa dell'indubbia complessità delle tematiche trattate, sono raramente coerenti e coordinati e possono produrre conflitti etico-professionali non risolvibili autonomamente dai professionisti Chimici.

E', purtroppo, notorio che, nell'incertezza, molti addetti del settore sono spinti ad interpretazioni basate su tanto indiscriminati quanto scientificamente improbabili "principi di massima cautela" incorrendo nel rischio di essere proponenti di gravi pregiudizi nella corretta, proporzionata e sostenibile gestione dei rifiuti nel nostro paese.

Pertanto, questo Consiglio Nazionale nell'esercizio della funzione di fornire univoche interpretazioni deontologiche a tutti i Chimici circa l'applicazione delle norme secondo i criteri di "scienza e coscienza", ritiene necessario intervenire, nuovamente ed in via preliminare, per chiarire alcune modalità di valutazione della pericolosità di sostanze, miscele e rifiuti.



La necessità di questo nuovo intervento deriva, principalmente, dalla attuale entrata in vigore del Reg. (UE) 2016/1179, 9° ATP (Adeguamento al Progresso Tecnico) del CLP, e del Reg. (UE) 2017/997, che definisce i nuovi criteri europei per l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» a taluni rifiuti, e dalla perdurante assenza degli auspicati¹ interventi del legislatore nazionale atti alla rimozione del disallineamento dei criteri nazionali di classificazione dei rifiuti rispetto alle previsioni europee. Tale necessità anche deriva da errori materiali presenti nel testo italiano del Reg. (UE) 2016/1179 unitamente ad una fuorviante scelta editoriale nella compilazione della tabella allegata allo stesso.

A causa della complessità delle tematiche oggetto di chiarimenti, la Nota interpretativa del Consiglio Nazionale dei Chimici allegata alla presente lettera di trasmissione è articolata in capitoli monografici.

Il Consiglio Nazionale dei Chimici invita dunque gli Enti preposti a porre in essere ogni azione di competenza, in virtù di quanto sopra enunciato, tenendo in debita considerazione i contenuti della Nota.

Restando a disposizione, con i propri esperti di settore a fornire supporto tecnico professionale, si porgono deferenti saluti.

Il Presidente
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

1

Rif. Comunicazione CNC prot. n. 1265/17/cnc/fta del 24 luglio 2017.